



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 166 DEL 12-12-2014

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA FINALIZZATA AD ATTUARE LE NORME DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N° 39 IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PRIVAYI IN CONTROLLO PUBBLICO - APPROVAZIONE**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 16.45 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rubricato "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";

Atteso che il su citato decreto, integrando le fattispecie già previste in altre fonti di diritto, ha introdotto ulteriori cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi nei riguardi rispettivamente degli organi amministrativi di vertice e dei dirigenti interni ed esterni nonché dei componenti, eletti o nominati, di organi di indirizzo politico, siano essi appartenenti a pubbliche amministrazioni di livello statale, regionale e locale o a enti pubblici o a enti di diritto privato in controllo pubblico, ovvero regolati o finanziati da una amministrazione pubblica, giuste le definizioni di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. 39/2013;

Tenute presenti le disposizioni del su citato D.Lgs. 39/2013 di seguito riportate:

– articolo 2 :

"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali é assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

– articolo 17 :

"1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli."

– articolo 18 :

"1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere é esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

Considerato che anche i Comuni devono provvedere ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

Considerato che l'articolo 19 del D.lgs 39 del 2013 testualmente recita:

"1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità."

l'articolo 15 :

"1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, é comunicato

all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.”

l'articolo 20 :

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.*
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 é condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.”*

l'articolo 22:

- “1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.*
- 2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.*
- 3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.”*

Tenute presenti, inoltre, le seguenti disposizioni di cui all'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

- “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*
 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*
- 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”*

Ritenuto doveroso approvare un apposito regolamento con cui, con il fine di dettare in materia le disposizioni organizzative necessarie e in esecuzione del D.Lgs 39, si provveda:

- ✓ ad individuare il soggetto cui conferire la competenza per dichiarare sia la nullità di diritto dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti sancita dall'art. 17, sia la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione di diritto del relativo contratto per le accertate cause di incompatibilità sancita dall'art. 19;
- ✓ a definire le modalità procedurali:
 - secondo cui i soggetti destinatari degli incarichi devono presentare le autodichiarazioni all'atto del conferimento degli stessi incarichi ed annualmente, come dettato dall'art. 20, nonché comunicare le cause di inconferibilità ed incompatibilità insorte dopo l'avvenuto conferimento;
 - secondo cui il responsabile per la prevenzione della corruzione deve espletare la vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013;

Ritenuto che con il su citato regolamento possano essere disciplinate anche le modalità procedurali utili per svolgere da parte dello stesso responsabile per la prevenzione la vigilanza sul rispetto delle norme citate;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto che tutta la normativa nazionale e locale in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa nonché i relativi strumenti di attuazione costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

Vista la bozza di regolamento proposta dal responsabile per la prevenzione;

Ritenuto che il predetto regolamento sia meritevole di approvazione;

Attesa la competenza di questo consesso ad approvare il regolamento in questione, a norma dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di disposizioni organizzative e, come tali, da allegare al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che la presente deliberazione debba essere dichiarata immediatamente eseguibile, data l’urgenza di dare tempestiva attuazione alle disposizioni previste dall’approvando regolamento;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione, in quanto non comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, non necessita del preventivo parere di regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente nelle forme di rito, anche con distinta votazione per la dichiarazione di immediata esecutività;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa, il “Regolamento per la disciplina finalizzata ad attuare le norme di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico”, costituito da sette (7) articoli ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare al responsabile per la prevenzione della corruzione l’attuazione del regolamento.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

**Regolamento
per la disciplina finalizzata ad attuare
le norme di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
in materia di inconferibilità ed incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e gli enti privati in controllo pubblico.**

approvato dalla Giunta Comunale

con deliberazione n. in data

e divenuto esecutivo in data

INDICE

articolo	rubrica
1	Oggetto del regolamento.
2	Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
3	Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità.
4	Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013.
5	Competenze del responsabile della prevenzione della corruzione.
6	Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013.
7	Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo.

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e, in particolare per:
 - a) l'individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: “incarichi”), in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 38/2013;
 - b) le procedure interne ex comma 3 del medesimo articolo, finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2. PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI

1. Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013 devono essere rese dai soggetti interessati, a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi nei quali si deve dare atto dell'avvenuta loro presentazione (art. 20, c. 1).
2. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi. (art. 20, c. 4)

3. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'organo che ha conferito l'incarico l'autodichiarazione di cui al comma 1.
4. Le predette autodichiarazioni, nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni, nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico, ovvero regolati o finanziati da questo Comune, devono essere inviati tempestivamente al Responsabile del piano anticorruzione (di seguito: "Responsabile") affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del D.Lgs. 39/2013.
5. Il responsabile della Trasparenza vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune a cura dei competenti Responsabili di Settore.

Articolo 3.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. I soggetti titolari di nomina da parte dell'amministrazione comunale e i soggetti che hanno ricevuto incarichi di Responsabili di Settore interni ed esterni di questo Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione al Sindaco e al Responsabile della Prevenzione:
 - a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
 - b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.Lgs. 196/2003.

Articolo 4.
EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del D.Lgs. 39/2013.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.Lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013.

Articolo 5.
COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Al Responsabile compete:
 - vigilare che in questo Comune siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

- verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dai Capi II e III del D.Lgs. 39/2013 nonché dall'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito: "D.Lgs. 165/2001") autodichiarata dai soggetti interessati;
 - accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;
 - attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni di cui all'articolo 4.
2. Il Responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità di cui al comma 1:
 - all'Autorità nazionale anticorruzione;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - ai Responsabili dei Procedimenti Disciplinari, ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare per le violazioni commesse dai Responsabili di Settore;
 3. Il Responsabile provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 331 del c.p.p., allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Articolo 6.
PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E DI DECADENZA E DI
INCONFERIBILITÀ
DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D. LGS. 39/2013

1. Il Responsabile, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.
3. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile provvede, entro i successivi quindici giorni, con apposito decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.
4. Nel decreto, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai responsabili dei servizi comunque interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo é precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013.

Articolo 7.
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo é attribuito:
 - per gli incarichi di competenza del Sindaco, al Vice-Sindaco; nel caso in cui il Vice-Sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all’assessore più anziano di età;
 - al Segretario Generale, per gli incarichi di competenza dei Responsabili di Settore; nel caso in cui il Segretario Generale sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, al Vice-Segretario, purché quest’ultimo sia stato nominato o non sia il titolare da sostituire. In questo ultimo caso o nell’ipotesi in cui non sia stato nominato il Vice Segretario, il potere viene conferito al Responsabile di Settore più anziano.
2. Il provvedimento di conferimento dell’incarico é adottato: dal Vice-Sindaco, sentito l’assessore competente per la materia oggetto dell’incarico; dal Segretario Generale, sentito il Sindaco.



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 106 DEL 12/12/2014 avente ad oggetto:


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA FINANZIARIA AD ATTUARE LE
NORME DI CUI AL D.LGS 8 APRILE 2013, N°39 IN MATERIA DI
INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO-
APPROVAZIONE

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 - comma 1 - DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA:

Addì, 11/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Mario Blandino)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA'
CONTABILE:

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 18 DIC, 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 12 DIC, 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 18 DIC, 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



